



Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA

Il Giudice,

LETTI gli atti del procedimento in epigrafe indicato introdotto da LIDIA MONZILLO, CF: MNZLDI68L69G793R ;

SCIUGLIENDO la riserva che precede;

ESAMINATI gli atti di causa e ritenuto di dover valutare, *ante omnia*, il *fumus* di fondatezza della eccezione di incompetenza per territorio proposta dall'INPS;

considerato che, ad una valutazione sommaria propria della presente fase, la eccezione non appare infondata;

rilevato che l'INPS eccepisce la incompetenza del Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 689/1981, in combinato disposto con l'articolo 444 c.p.c., in favore del Tribunale di Salerno;

considerato che l'articolo 35 citato prevede: *“Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”*.

considerato che, applicando l'art. 444, comma 3, c.p.c. – il quale, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, prevede la competenza territoriale del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente creditore – effettivamente non può ritenersi sussistente la competenza del Tribunale di Lagonegro: ed invero l'ente creditore è l'INPS BATTIPAGLIA – cfr. intestazione della ordinanza ingiunzione - , con conseguente attrazione della controversia al Tribunale di Salerno;

rilevato che anche applicando i criteri in materia di competenza previsti per le sanzioni amministrative, si perviene alla medesima soluzione: il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione secondo l' art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 e 6 comma 2 del d.lgs n. 150 del 2011 (che individua un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile, Cass. S.U. n. 4131/1988) è quello del luogo di accertamento dell'infrazione presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito, unico a poter ricondurre ad unità i diversi luoghi in cui sono state commessi le varie infrazioni. (Cass. ord, 28-03-2014, n. 7397);

ritenuto di dover, quindi, esaminare quale sia il luogo di commissione degli illeciti amministrativi contestati: nell' ordinanza ingiunzione opposta, gli illeciti sono stati identificati nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;

considerato che costituisce principio valido anche per gli illeciti amministrativi quello, affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in relazione ai reati, secondo il quale gli illeciti di natura omissiva si consumano nel luogo in cui la condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata nel termine utile (v. ex aliis Cass. pen. 24/11/2000 n. 3985); ne consegue, come rilevato dall'INPS nella sua memoria, che gli illeciti aventi ad oggetto il mancato pagamento delle ritenute, per le quali, in difetto di diversi accordi neppure adombrati, vige il principio di cui all'art. 1182 II c. c.c., il luogo di commissione deve ritenersi il domicilio del creditore, che è situato nuovamente a Battipaglia. Anche applicando il criterio dell'accertamento si radica, comunque, la competenza del Tribunale di Salerno;

considerato che proprio la ordinanza invocata dalla parte ricorrente – Cass. Sez. 6 - L, *Ordinanza n. 8754 del 2017* – relativa a sanzioni collegate alla mancata concessione delle ferie ed alla mancata corresponsione della retribuzione applica il principio di cui all'art. 1182 II c. c.c., sicché il luogo di commissione deve ritenersi il domicilio del creditore;

rilevato che, alla luce di quanto precede, poiché non appare sussistere la competenza del Tribunale di Lagonegro, non può emettersi alcuna pronuncia cautelare nelle more della trattazione della prima udienza;

P.Q.M.

1. RIGETTA LA ISTANZA CAUTELARE.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Si comunichi.

Lagonegro, 26.5.2022

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Gerardina Guglielmo